

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
TRENTINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA DI BOLZANO) 23
gennaio 2003, n. 1
Modifica del regolamento di
esecuzione relativo al «nuovo
ordinamento del commercio».**

in B.U.R.T.A. n. 9 del 4-3-2003

sommario

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Id.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5030 del 23 dicembre 2002;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 7 dell'Art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, è così sostituito:

«7. Gli impianti privati interni possono essere autorizzati unicamente qualora abbiano una capacità complessiva superiore a dieci metri cubi di carburante. Gli impianti aventi una capacità inferiore a dieci metri cubi devono adeguarsi a quanto sopra entro il termine del prossimo collaudo. Non è soggetta ad autorizzazione la semplice detenzione di carburante in contenitori non interrati, conformi alle norme di sicurezza vigenti, per un quantitativo massimo di dieci quintali. Gli enti pubblici e le aziende a partecipazione pubblica di maggioranza autorizzati all'installazione e all'esercizio degli impianti privati interni per la distribuzione di gas metano possono stipulare apposita convenzione da trasmettere preventivamente alla ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi, al fine di consentire il rifornimento presso detti impianti degli automezzi di proprietà di altri enti pubblici o di aziende a partecipazione pubblica di maggioranza e minoranza. Nel caso di aziende a partecipazione pubblica di minoranza, è necessario il possesso dei requisiti previsti dal comma 3, lettera f). Gli impianti privati interni, facenti capo a ditte che gestiscono impianti di risalita, sono ammissibili anche per una capacità complessiva inferiore a dieci metri cubi, nonché destinati alla sola erogazione del gasolio per uso autotrazione. Il limite minimo deve, in ogni caso, essere di almeno quattro metri cubi. I

titolari delle relative autorizzazioni sono in ogni caso tenuti all'osservanza delle altre disposizioni nonché alla trasmissione alla ripartizione turismo, commercio e servizi entro il 28 febbraio di ogni anno del prospetto riepilogativo dei carburanti erogati.».

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'Art. 23 del decreto del Presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, è così sostituito:

«3. Le verifiche della commissione sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 16, comma 2, della legge sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sottoposti a verifica, entro il termine del 30 settembre 2003.

Le risultanze concernenti tali verifiche sono comunicate all'interessato e trasmesse al competente ufficio tecnico di finanza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente. Il controllo, la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria sono effettuati dall'azienda sanitaria locale competente per territorio.».

Art. 3.

Il comma 4 dell'Art. 34 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, è così sostituito:

«4. Ai sensi dell'Art.22, comma 4, della legge si intende esercizio di commercio fuori del territorio previsto dall'autorizzazione anche quello che venga esercitato fuori dai posteggi indicati nell'autorizzazione o comunque su un posteggio non assegnato, nonché, nel caso di esercizio dell'attività in forma itinerante, quello che venga esercitato per più di un'ora al giorno sulla stessa area o nelle aree per le quali il comune abbia disposto il divieto per lo svolgimento dell'attività.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 24 gennaio 2003

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2003

Registro n. 1, foglio n. 4.

note

Id.929